

**DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018  
179/2018/R/EEL**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE  
DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER IL PERIODO 2016-2023, PER IL CONSORZIO  
ELETTRICO DI STORO SOCIETÀ COOPERATIVA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1012<sup>a</sup> riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica prorogatio;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante "Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481" (di seguito: Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel ed il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2016, 702/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 702/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2017, 339/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 339/2017/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 793/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 793/2017/R/eel);
- la nota del Consorzio Elettrico di Storo Società Cooperativa (di seguito anche Cedis) all'Autorità, prot. 473/2017-GR/fb del 22 dicembre 2017 (prot. Autorità 41956 del 27 dicembre 2017 (di seguito: nota del 22 dicembre 2017);
- la comunicazione delle risultanze istruttorie della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling del 16 febbraio 2018, prot. Autorità 4561 (di seguito: risultanze istruttorie), inviata al Cedis;

- la Guida 0-17 del Comitato Elettrotecnico Italiano “Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza dei distributori di energia elettrica” (di seguito: Linee Guida 0-17).

**CONSIDERATO CHE:**

- in attuazione dell’articolo 22 del TIQE, l’Autorità, con la deliberazione 702/2016/R/eel, ha determinato i livelli tendenziali di continuità del servizio per gli anni 2016-2023 per le imprese distributrici soggette alla regolazione premi-penalità della durata e del numero di interruzioni senza preavviso di cui al Titolo 4 del TIQE (di seguito: regolazione incentivante), tra cui il Cedis, che si è avvalso della facoltà di cui all’articolo 33, comma 33.1, del TIQE;
- i livelli tendenziali sono stati determinati sulla base dei livelli di continuità del servizio relativi agli anni 2014 e 2015, sia per la durata che per il numero di interruzioni, comunicati dalle imprese distributrici;
- le imprese distributrici partecipanti alla regolazione incentivante hanno comunicato all’Autorità i dati di continuità del servizio relativi all’anno 2016, ai sensi dell’articolo 16 del TIQE;
- ai fini dell’accertamento della validità dei suddetti dati, la Direzione Accountability e Enforcement dell’Autorità, in collaborazione con la Guardia di Finanza, ha effettuato le verifiche ispettive previste dalla deliberazione 339/2017/E/eel;
- tra queste, quella effettuata nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2017 presso il Cedis, il cui esito è risultato non conforme in ragione del valore assunto dall’indice Indice di Sistema di Registrazione (ISR) - pari a 0,76 - calcolato ai sensi della scheda 3 del TIQE;
- in esito alla suddetta verifica ispettiva sono inoltre emerse ulteriori non conformità rispetto alle disposizioni del TIQE, e in particolare:
  - i. la mancata predisposizione degli elenchi delle segnalazioni e delle chiamate telefoniche degli utenti per richieste di pronto intervento, per ciascun caso in cui l’utente non parli con un operatore, così come previsto dagli articoli 8 e 13, commi 2 e 4, del TIQE (punto 2.7 della *check list*);
  - ii. la mancata registrazione delle chiamate telefoniche relative ad interruzioni già segnalate dallo stesso utente o da un diverso utente coinvolto dalla medesima interruzione, così come previsto dagli articoli 8 e 13, commi 2 e 3, del TIQE (punto 2.7 della *check list*);
  - iii. la mancata predisposizione di un piano di emergenza conforme alle Linee Guida 0-17, così come previsto dall’articolo 59 del TIQE (punto 6.1 della *check list*);
- con la deliberazione 793/2017/R/eel sono stati determinati i premi e le penalità per le imprese distributrici partecipanti alla regolazione incentivante per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 23 del TIQE, e contestualmente è stata rinviata a successivo provvedimento la chiusura dell’analogo procedimento per il Cedis;
- successivamente, con nota del 22 dicembre 2017, il Cedis ha richiesto l’annullamento dell’adesione volontaria alla regolazione incentivante per l’intero

- periodo di regolazione 2016-2023, informando altresì che i dati di continuità del servizio relativi all'anno 2015 sono affetti dalle medesime problematiche di quelli del 2016, oggetto della verifica ispettiva effettuata nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2017;
- con la comunicazione delle risultanze istruttorie, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling ha comunicato al Cedis che:
    - a) non ravvisa elementi ostativi all'accoglimento della richiesta di annullamento dell'adesione volontaria alla regolazione incentivante per l'intero periodo di regolazione 2016-2023, venendo meno in tal modo le condizioni per la determinazione di premi o penalità, ai sensi dell'articolo 23 del TIQE, per l'anno 2016;
    - b) non può non assumere rilievo la circostanza che la volontà di annullare l'adesione già manifestata all'applicazione della regolazione incentivante di cui al Titolo 4 del TIQE sia stata espressa a seguito di una verifica ispettiva conclusa con esito non conforme;
    - c) l'accoglimento della richiesta di esclusione retroattiva dalla regolazione incentivante di cui al Titolo 4 del TIQE, non può che determinare come effetto l'applicazione dell'articolo 34 del TIQE, ai sensi del quale anche le imprese distributrici di minore dimensione che non si avvalgono della facoltà di applicare la regolazione incentivante sono soggette a controlli a campione, il cui esito può determinare l'obbligo di versamento di una penalità;
    - d) durante la verifica ispettiva sono stati acquisiti elementi che non possono essere ignorati, integrando essi il presupposto per l'applicazione della suddetta penalità;
  - l'ISR esprime l'adeguatezza complessiva del sistema di registrazione delle interruzioni, disciplinato dal Titolo 2 del TIQE; il valore assunto dall'ISR in esito alla verifica ispettiva effettuata presso il Cedis (0,76) comporta imprecisioni nel calcolo degli indicatori di continuità del servizio di cui al Titolo 3 del TIQE;
  - il Cedis non ha chiesto di essere ascoltato in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità, entro i termini previsti dal Regolamento.

**RITENUTO DI:**

- escludere il Cedis dalla regolazione premi-penalità della durata e del numero di interruzioni senza preavviso di cui al Titolo 4 del TIQE per l'intero periodo di regolazione 2016-2023, senza applicazione di premi o penalità, ai sensi dell'articolo 23 del TIQE, per l'anno 2016;
- annullare, di conseguenza, i livelli tendenziali di continuità del servizio per gli anni 2016-2023 determinati per il Cedis con la deliberazione 702/2016/R/eel;
- sulla base del valore assunto dall'indice ISR in esito alla verifica ispettiva effettuata nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2017, determinare una penalità per il Cedis, ai sensi dell'articolo 34 del TIQE, pari a euro 22.970,00 (ventiduemilanovecentosettanta/00);

- intimare al Cedis di adeguare il proprio sistema di registrazione delle interruzioni e delle segnalazioni e chiamate telefoniche, e di predisporre con urgenza un piano di emergenza conforme alla Guida CEI 0-17

### **DELIBERA**

1. di escludere il Cedis dalla regolazione premi-penalità della durata e del numero di interruzioni senza preavviso di cui al Titolo 4 del TIQE, senza applicazione di premi o penalità, ai sensi dell'articolo 23 del TIQE, per l'anno 2016;
2. di annullare i livelli tendenziali di continuità del servizio per gli anni 2016-2023 determinati per il Cedis con la deliberazione 702/2016/R/eel;
3. di determinare una penalità per il Cedis, ai sensi dell'articolo 34 del TIQE, pari a euro 22.970,00 (ventiduemilanovecentosettanta/00), da versare nel conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di intimare al Cedis l'adempimento degli obblighi di registrazione delle interruzioni e delle segnalazioni e chiamate telefoniche di cui agli articoli 8 e 13, commi 2, 3 e 4 del TIQE entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento nonché, con urgenza, dell'obbligo di predisposizione del piano di emergenza ai sensi dell'articolo 59 del TIQE;
5. di ordinare al Cedis di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 4, entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di precisare che il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al punto 4 costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento volto all'adozione di provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
7. di comunicare il presente provvedimento al Cedis e alla CSEA;
8. di pubblicare il presente provvedimento e le Tabelle 1 e 3 allegate alla deliberazione 702/2016/R/eel, come modificate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*